

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO

DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI LINGUA OLANDESE PRESSO L'UNIVERSITA' DI UTRECHT

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE

TELEFONO: 335 69 48 594

E - MAIL : avvalfonso.marra@yahoo.it

SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonso.marra.it

**Questioni relative alla riconoscibilità in Italia di un
provvedimento giurisdizionale inglese in tema di
separazione e divorzio, palesemente in contrasto
con i principi costituzionali e codicistici
dell'ordinamento giuridico italiano e con la
normativa europea ed internazionale**

Al giorno d'oggi sono sempre più frequenti i casi di matrimoni misti, cioè di matrimoni contratti tra cittadini di diversa nazionalità. Tale caratteristica si riverbera in maniera rilevante non solo durante la “fisiologia” del rapporto coniugale, bensì anche nella “patologia” dello stesso, allorchè sorgono questioni relative alla separazione e/o al divorzio dei coniugi.

Ebbene, nella presente relazione espongo il caso concreto di un cittadino italiano, che per ragioni di privacy chiamerò “Tizio”, il quale aveva sposato in seconde nozze una cittadina inglese, che sempre per ragioni di privacy chiamerò “Caia”, anch’ella in seconde nozze.

Di tale vicenda mi sono occupato personalmente in qualità di avvocato e di interprete e traduttore giurato di lingua inglese, oltrechè di lingua tedesca, greca e cinese.

La questione è la seguente: Caia, dopo diversi anni di matrimonio trascorsi con Tizio in una nota località turistica della Costiera Amalfitana, che per ragioni di privacy chiamerò “Alfa”, stanca della vita coniugale nel mese di Novembre 2006 decide di lasciare la casa coniugale e di tornare a vivere in Inghilterra, suo Paese natale.

In Inghilterra si rivolge ai propri legali di fiducia e lì comincia il processo di separazione e/o divorzio contro il marito italiano, avendo come scopo precipuo quello di attaccare economicamente le sostanze del marito, consistenti soprattutto nella proprietà di una villa su più livelli nel Comune di Alfa di valore economico rilevante.

Caia ottiene in Inghilterra un’ordinanza dalla Exeter County Court, con la quale viene imposto il pagamento di una somma una tantum (250.000 sterline) oltre le spese legali ed il pagamento di un assegno periodico di mantenimento (750 Euro mensili) fino alla data del saldo della somma stabilita per l’acquisto della casa, oltre ad

ulteriori Euro 2000, calcolati dal tribunale a titolo di arretrati.

Caia, quindi, chiede dinanzi alla Corte di Appello di Salerno il riconoscimento formale in Italia dell'ordinanza straniera, per poter procedere poi, eventualmente, all'esecuzione forzata.

A tutto questo, Tizio, rappresentato e difeso dal sottoscritto, si oppone vigorosamente, atteso che **l'ordinanza resa al termine di tale procedimento in Inghilterra è frutto di un totale stravolgimento e di una evidente violazione del Regolamento CE n. 2201/2003 (detto anche "Bruxelles II bis"), della Legge n. 218/1995, degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione italiana, dell'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, dell'art. 47 della vigente Costituzione Europea, degli artt. 10 e 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in New York il 10 Dicembre 1948, degli artt. 177 c.c., 192 c.c., 194 c.c., 156 c.c., 160 c.c., dell'art. 5 Legge 898/1970 e sue successive modifiche per i seguenti motivi:**

ai sensi dell'art. 3 del predetto Regolamento, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento

del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a) nel cui territorio si trova:

— la residenza abituale dei coniugi, o

— l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o

— la residenza abituale del convenuto, o

— in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o

— la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o

— la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»;

b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi.

Ebbene, nel caso in esame:

a) la residenza abituale dei coniugi era nel Comune di Alfa;

b) in tale ultima residenza vi risiede ancora il coniuge Tizio (come dimostrato dal certificato storico di residenza rilasciato di recente)

c) la predetta residenza era ed è quella abituale del convenuto coniuge Tizio.

Dunque ai sensi e per gli effetti del predetto art. 3 del Regolamento CE n. 2201/2003, competente per il divorzio era l'Autorità Giudiziaria Italiana e, dal momento che, per l'ordinamento italiano si può procedere al divorzio solo dopo 3 anni di separazione (tranne specifici casi in cui, però, non rientra il caso de quo), occorreva procedere prima alla separazione con sentenza passata in giudicato e poi iniziare il giudizio di divorzio.

Atteso che il giudizio in Inghilterra è iniziato nel Febbraio 2007, la ricorrente non aveva la residenza da almeno sei mesi nel Regno Unito (i sei mesi necessari ai sensi del suddetto art. 3 del Regolamento CE n. 2201/2003 al fine di radicare la competenza nel Regno Unito), come risulta dal certificato di residenza A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) rilasciato di recente dal Comune di Alfa, dal quale si evince che Caia è iscritta all'A.I.R.E. con decorrenza solamente dall' 08/11/2007 (data a partire dalla quale risulta che è andata ad abitare in Gran Bretagna).

Vi è da osservare che l'AIRE è l'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero, ciò a riprova del fatto che la moglie è, tra l'altro, anche cittadina italiana (e di ciò è ulteriore prova la sua

iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Alfa).

Tra l'altro, il Regolamento Bruxelles II bis fa riferimento, riguardo al Regno Unito, al concetto di "domicile": ebbene, mentre il Legislatore italiano definisce il domicilio come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, nell'ordinamento inglese il "domicile" viene definito come il luogo (Paese) dove una persona ha la "permanent home", ovvero dove ha l'intenzione di ritornare. Il concetto è riferito non già ad un certo luogo nell'ambito di un Paese, ma ad un Paese nel suo insieme e, in definitiva, a un determinato ordinamento giuridico al quale una persona è soggetta.

Il "domicile" di una persona è il Paese in cui questa ha, ovvero è ritenuta dalla legge avere, la sua "permanent home". Se essa ha la residence in più di un Paese, in tal caso va stabilito, sulla base delle prove, quale sia il suo principal "abode" (dimora principale).

Nel nostro caso, non è stata data la prova di un totale abbandono da parte della moglie del suo domicilio nel Comune di Alfa, a favore di quello inglese visto che, tra l'altro, ella non si è neanche preoccupata di cancellarsi dalle liste del Comune di Alfa.

Inoltre se anche ci fossero stati i sei mesi (e nel caso specifico non vi sono) manca il presupposto

del ricorso congiunto di cui al predetto art. 3 del suddetto Regolamento.

E' chiaro, dunque, che la Corte inglese era incompetente a giudicare ed ad emettere l'ordinanza de quo (ed il carattere esclusivo della competenza è peraltro confermato dall'art. 6 del predetto Regolamento).

Del resto, tale disciplina è anche in piena armonia con quanto disposto dall'art. 31 Legge 218/1995 di riforma del diritto internazionale privato, secondo cui la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla **legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio**; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.

Ebbene, considerato quindi che Caia è anche cittadina italiana e che la vita matrimoniale si è svolta prevalentemente in Italia, come sopra dimostrato, ai sensi dell'art. 19 comma 2 Legge 218/1995,

se tra le cittadinanze vi è quella italiana, è questa che prevale e comunque ed in ogni caso, anche a voler considerare la doppia cittadinanza di Caia, prevale sempre la Giurisdizione Italiana, atteso che in Italia si è svolta prevalentemente la vita coniugale.

Dunque male ha fatto Caia ad iniziare il

giudizio di divorzio in Inghilterra, poichè non solo ai sensi del Regolamento CE n. 2201/2003, ma anche secondo la legge 218/1995 in ogni caso sarebbe stata competente a giudicare, l'Autorità Giudiziaria italiana ed, in particolare, il Tribunale di Salerno.

Comunque si precisa che mai è stato notificato a Tizio alcun atto introduttivo nè alcun atto endoprocedimentale o conclusivo del procedimento in maniera conforme a quanto stabilito dal citato Regolamento comunitario.

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CE n. 2201/2003, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza: tutto ciò non è stato mai fatto dalla Corte inglese.

Si ricorda che il Regolamento CE n. 1348/2000, ancora vigente al momento della proposizione della domanda in Inghilterra, prevedeva, analiticamente, forme specifiche, dettagliate e precise di notificazione degli atti giudiziari da un Paese all'altro dell'Unione Europea; in particolare, prevedeva Autorità centrali all'interno dei singoli Stati, atte ad inviare e/o ricevere gli atti da notificare, modelli

standard da compilarli nelle lingue ufficiali, obbligo di notificare l'atto anche nella lingua del ricevente: norme queste che sono state assolutamente disattese.

Infatti Tizio ha ricevuto copie di atti meramente a mezzo fax o posta ordinaria e mai in traduzione italiana, neanche di una sola riga.

Tra l'altro, il Regolamento CE n. 1348/2000 è stato poi sostituito dal Regolamento CE n. 1393/2007, che ha confermato quanto disposto dal precedente ed anzi ha posto ancor più l'accento sugli aspetti riguardanti la precisione delle notifiche transnazionali, garantendone rapidità ed efficacia.

*Ai sensi dell'art. 59 comma 2 lettera b) del Regolamento CE n. 2201/2003, è fatto obbligo di rispettare il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza tra i cittadini dell'Unione Europea: **principio questo palesemente calpestato a danno di Tizio, che ha visto mortificati i suoi diritti per il semplice fatto di essere cittadino italiano, non esperto nella lingua inglese.***

*Si ricorda che ai sensi della Legge 218/1995 di riforma del diritto internazionale privato, **si ha il riconoscimento in Italia del provvedimento giurisdizionale straniero se è possibile qualificare il provvedimento straniero da riconoscere come "sentenza".***

Caia, invece, agisce dinanzi alla Corte di Appello di Salerno per il riconoscimento di una “ordinanza”.

Orbene, l'ordinanza è il provvedimento che il giudice emana nel corso del procedimento per regolarne lo svolgimento e per risolvere le questioni procedurali che possono insorgere tra le parti (c.d. funzione ordinatoria del processo), mentre la sentenza è, invece, il provvedimento con cui il giudice, motivando la propria decisione, decide sulle domande ed eccezioni proposte in causa o su qualsiasi altra questione di rito o di merito che sia sorta nel corso del processo, adempiendo dunque la funzione giurisdizionale decisoria.

Ebbene, la circostanza che Caia agisca in giudizio per il riconoscimento di un'ordinanza straniera è palesemente in contrasto con la Legge 218/1995 e, per giunta, palesemente in contrasto perfino con l'intestazione del suo stesso ricorso: “Ricorso ex artt. 21 e ss. del Regolamento (CE) N. 2201/2003 per il riconoscimento di sentenza straniera”.

A tacer d'altro si precisa che ai sensi dell'art. 64 lettera d) della Legge 218/1995 di riforma del diritto internazionale privato, **la sentenza straniera può essere riconosciuta in Italia se essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata.**

Ebbene, il procedimento svoltosi in Inghilterra non è concluso, tanto è vero che Caia agisce, come sopra detto, in virtù di un'ordinanza e non di una sentenza ed è addirittura ella stessa che scrive, nel proprio ricorso, “*procedimento ancora pendente presso la stessa Corte anglosassone*”.

Comunque, in ogni caso, non è possibile attivare in Italia, dinanzi alla Corte d'Appello, il procedimento di riconoscimento di titoli stranieri che non siano sentenze passate in cosa giudicata, atteso che le norme di procedura e la normativa nazionale ed internazionale in materia sono di diritto pubblico e quindi sottratte all'autonomia, alla disponibilità ed alla derogabilità della parte che la invoca.

Inoltre ai sensi dell'art. 64 lettera a) della Legge 218/1995 di riforma del diritto internazionale privato, la sentenza straniera è riconosciuta se il giudice che ha pronunciato la sentenza straniera poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano.

Ebbene, anche ciò non è avvenuto: considerato infatti che, ai sensi degli artt. 10 e 11 della Costituzione, nell'ordinamento italiano trovano ingresso e validità anche le norme di diritto dell'Unione Europea ed, in generale, le norme di

diritto internazionale, il Giudice italiano per prima cosa verifica la propria competenza alla luce del predetto Regolamento CE n. 2201/2003 e, di conseguenza, la nega, per quanto sopra detto.

L'ordinanza del Tribunale inglese, inoltre, non può essere eseguita in Italia anche perchè contrasta con le norme di natura cogente del nostro diritto familiare e con i principi di ordine pubblico del nostro ordinamento.

In particolare, la suddetta ordinanza contrasta con **l'art. 177 c.c., 192 c.c., 194 c.c., 156 c.c., art. 5 Legge n. 898/70.**

Infatti i beni personali acquistati prima del matrimonio non sono oggetto di comunione legale nè immediata nè de residuo e su di essi in sede di separazione e divorzio, il coniuge, non intestatario del bene, non può accampare alcun diritto.

Al coniuge più debole economicamente il nostro ordinamento riconosce l'assegno divorzile che integra un credito pecuniario, ma non il diritto di chiedere ed ottenere una somma tale, da poter acquistare un immobile.

Nel caso di specie, poichè la vita coniugale si è svolta per la maggior parte in Italia, non avendo i coniugi Tizio – Caia optato per un diverso regime patrimoniale, tra gli stessi si è instaurato il regime patrimoniale legale della comunione legale dei beni ai sensi dell'artt. 29 e 30 Legge 218/1995 di riforma del diritto internazionale privato.

Si ricorda che nel nostro ordinamento giuridico, ai fini della qualificazione dell'assegno divorzile, vengono presi in considerazione i redditi dei coniugi ed in particolare del coniuge più forte economicamente, ma non la casa coniugale, acquistata oltretutto prima del matrimonio.

Ciò vale a più forte ragione nel caso de quo, in cui non esiste casa coniugale per abbandono volontario della stessa da parte della moglie alcuni mesi prima dell'inizio del giudizio in Inghilterra.

Pertanto sul bene immobile nel Comune di Alfa di Tizio, acquistato prima del matrimonio, comunque e in ogni caso, la moglie non può accampare alcun diritto.

Inoltre si precisa che **la decisione del Tribunale inglese contrasta con la ratio dell'assegno divorzile prevista dall'ordinamento italiano, secondo la quale esso ha natura assistenziale e non "punitiva" nei confronti del coniuge economicamente più forte.**

Infatti, come ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4040 del 19/03/2003 (nello stesso senso Cass. n. 6660 del 15/05/2001 e n. 10210 del 16/05/2005), in tema di scioglimento del matrimonio e nella disciplina dettata dall'art. 5 Legge 01/12/1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 Legge 06/03/1987 n. 74, l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a

verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio e, quindi, procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno.

Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5 che, quindi, agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono, in ipotesi estreme, valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione.

Nel caso in esame il mantenimento riconosciuto alla moglie dalla Corte inglese non rispecchia tali criteri in quanto, a tacer d'altro, a Tizio sono stati attribuiti redditi in qualità di ingegnere idraulico, mentre egli è un semplice artigiano-idraulico, per di più anziano, stanco e malato e non più in grado di lavorare.

Si ricorda inoltre che nel nostro ordinamento, in tema di divorzio, l'art. 5 comma 6 Legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 10 Legge n. 74/1987 del divorzio, condiziona il diritto all'assegno divorzile al fatto che chi lo pretende non possa procurarsi redditi propri per ragioni oggettive, a differenza dell'assegno di separazione, che è subordinato dall'art. 156 c.c., alla mancanza di addebito e alla condizione che chi lo pretende "non abbia adeguati redditi propri" (Cass. n. 5555 del 19/03/2004).

Nel caso di specie Caia non ha dato la prova di non potersi procurare redditi propri per ragioni oggettive.

Pertanto non ha diritto, secondo il nostro ordinamento giuridico, all'assegno divorzile nè tantomeno alla iperbolica somma una tantum di 250.000 sterline per l'acquisto di una casa in Inghilterra (assolutamente fuori da qualsiasi dettato normativo italiano) nè, ovviamente, agli arretrati ed alle spese legali.

In Italia il diritto di famiglia è un settore del diritto privato fondato sugli status e non sulla libera disponibilità degli interessi da parte dei soggetti, con la conseguenza che il soggetto collocato all'interno della famiglia (legittima o di fatto) è titolare di diritti e di doveri determinati dalla legge, per il semplice fatto della sua appartenenza al gruppo.

Bisogna, quindi, riconoscere ai diritti di natura familiare il carattere dell'indisponibilità, dell'imprescrittibilità e dell'irrinunziabilità.

Quindi nel caso de quo non potrà mai essere soddisfatto l'obbligo di motivazione del provvedimento da parte del Giudice, in quanto quest'ultimo non potrà mai dare sommaria ragione degli elementi essenziali su cui trovi fondamento la ritenuta probabilità dell'esistenza del diritto, in quanto la ricorrente non ha diritti accertati in base a un valido titolo nei confronti del coniuge Tizio, atteso che tale ordinanza straniera è stata emessa al termine di un giudizio completamente invalido.

Si ribadisce che, nel caso in esame, il titolo straniero non solo non esiste, all'attualità, per il nostro ordinamento giuridico per mancanza di riconoscimento, ma è anche contrario ai nostri principi fondamentali in tema di separazione e di divorzio.

Innanzitutto si tratta di un'ordinanza straniera anomala che non può trovare cittadinanza nel nostro ordinamento in quanto il giudizio di divorzio in Inghilterra ancora non si è concluso e, pertanto, non è stato ancora stabilito definitivamente dal Giudice l'eventuale obbligo al mantenimento.

Infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L.Div., come modificato dall'art. 10 L. n° 74/87, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi (età, salute, capacità di

guadagno e così via), delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e, valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare, periodicamente, a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Nel caso in esame, come già detto, è stato fatto un processo in lingua inglese, conclusosi con l'ordinanza di cui sopra, senza che Tizio avesse dichiarato di conoscere tale lingua in modo sufficiente, compiendo anche un evidente errore sulle qualità personali e patrimoniali di Tizio, erroneamente ritenuto, addirittura, **ingegnere idraulico**, mentre invece egli è solamente un artigiano-idraulico.

Tutto ciò è, ovviamente, in contrasto con i principi del giusto processo.

Come giustamente ha affermato la S.C. di Cassazione, con le sentenze n° 18241/2006 e 12382/2005, l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio deve articolarsi in due fasi attinenti rispettivamente all'*an* e al *quantum*.

Nella prima il Giudice verifica la sussistenza del diritto del richiedente sulla base del solo criterio assistenziale, nella seconda procede alla concreta determinazione dell'assegno sulla base degli indici di valutazione

menzionati all'art. 5 l. div.

Sul punto, la giurisprudenza ha più volte ribadito che il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. E solo una volta accertato l'**an** può procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno.

Quanto alle modalità operative inerenti la quantificazione in concreto dell'assegno (oggetto della seconda fase), occorre procedere ad una valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nell'art. 5 (condizione dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi).

In breve: siffatti criteri incidono unicamente sulla quantificazione dell'assegno.

Pertanto, se è vero che la nuova normativa – contenuta nella legge 74/1987 – accentua la componente

assistenziale, rispetto a quella risarcitoria e a quella compensativa, anche di queste ultime il giudice deve tener conto, ove ne sussistano gli estremi, nel liquidare l'assegno di divorzio.

E, quindi, in via meramente esemplificativa, ai fini della valutazione della componente risarcitoria dell'assegno di divorzio, il giudice deve tener presenti le ragioni del fallimento del matrimonio, addotte dalle parti, anche nell'ipotesi di pregressa separazione consensuale dei coniugi stessi, così come, ai fini della valutazione della componente compensativa, il giudice deve tener presente il contributo di ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione di un patrimonio familiare.

Si ricorda che nel nostro ordinamento giuridico il più caratteristico effetto della sentenza di divorzio per il coniuge è la somministrazione periodica di un assegno (art.6 L.Div.).

Perchè vi sia diritto all'assegno periodico è indispensabile che il coniuge beneficiario non abbia adeguati mezzi e per mezzi si intendono le “**sostanze**”.

Se, dunque, il coniuge non ha reddito o ne ha uno scarso, ma ha “sostanze” suscettibili di trasformarsi in reddito, non ha diritto all'assegno di mantenimento (Cass. n°4228/1980, n. 5945/1979).

Nel nostro caso, **in udienza dinanzi alla Corte inglese, Caia ha dichiarato che i suoi genitori vivono in casa**

in affitto e che lei ha altre proprietà immobiliari disponibili, su cui non vuole fare affidamento semplicemente per una mancanza di comodità e per accudire gli anziani genitori, volendo, quindi, costringere Tizio a comprarle in Inghilterra una casa grande al punto tale da accogliere i numerosi nipoti figli dei suoi figli del matrimonio contratto precedentemente a quello con Tizio ed i suoi genitori che, in questo modo, avrebbero il risparmio di non pagare più il fitto di casa ed avrebbero il vantaggio dell'accudimento da parte della figlia.

Purtroppo il Tribunale inglese ha concesso tutto ciò che, però, è estraneo al nostro sistema giuridico e, pertanto, non può ricevere tutela in Italia e, quindi, non può costituire titolo per l'accoglimento del ricorso per riconoscimento della suddetta ordinanza straniera.

Atteso che l'assegno di divorzio consegue, eventualmente, alla sentenza di divorzio (e sempre che non ci sia stato l'addebito), per stessa ammissione della ricorrente nel suddetto ricorso per riconoscimento di ordinanza straniera, il giudizio di divorzio in Inghilterra è ancora in corso.

Dunque, non solo la ricorrente non ha ancora diritto all'assegno divorzile in quanto il giudizio non si è concluso e, quindi, non è stato accertato nè l'an nè il quantum, ma la vendita di un bene personale del coniuge per

l'acquisto di una casa ampia e spaziosa per la ricorrente ed i suoi parenti, è fuori da ogni logica giuridica e da qualsiasi dettato normativo e giurisprudenziale italiani.

Dunque, nel nostro ordinamento giuridico, l'assegno di divorzio, se anche per pura ipotesi di scuola fosse dovuto, consisterebbe in una prestazione pecuniaria periodica (solitamente mensile) e solo su accordo delle parti la corresponsione potrebbe avvenire in un'unica soluzione ove questa fosse ritenuta equa dal Tribunale.

Prima della sentenza di divorzio di cui all'art. 5 della L. 898 del 1970 e succ. modificazioni, non esiste nel nostro ordinamento giuridico un obbligo di pagamento dell'assegno periodico:

al più si ha soltanto l'astratta configurabilità di un generico dovere di assistenza postconiugale, destinato a concretizzarsi con la sentenza previa verifica dei necessari presupposti e sulla base dei prescritti criteri e che può assumere due differenti specifiche configurazioni: l'una prevista dalla legge in difetto di contraria pattuizione, l'altra concordata dai coniugi e subordinata al vaglio giudiziale di equità.

Dunque, per dettato normativo ex art. 5 L. n° 898/70 e succ. modificazioni, la corresponsione dell'assegno può avvenire in un'unica soluzione solo su accordo tra le parti, accordo avente natura di negozio solutorio bilaterale, transattivo ed aleatorio, la cui efficacia è subordinata

all'approvazione del Tribunale con la conseguenza che solo con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio le vicende che possono influire sulla disciplina dell'assegno periodico di divorzio non incidono su detto negozio, così che il diritto di proprietà oggetto di cessione resta acquisito definitivamente al patrimonio dell'ex coniuge beneficiario dell'alienazione e, pertanto, in caso di decesso di quest'ultimo, il diritto si trasferisce agli eredi (Cass. n°12939/2003).

Tutto ciò per dire che la corresponsione una tantum può avvenire solo su accordo delle parti e non con atto d'imperio del giudice, come è avvenuto nel caso specifico da parte del Tribunale inglese e, comunque, anche in caso di accordo, è efficace solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

Invece, come già detto, nel caso in esame, il tribunale inglese, prima ancora del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, senza accordo delle parti, con un'ordinanza che non trova omologa nel diritto italiano, ha imposto il pagamento di una somma una tantum (250.000 sterline) oltre le spese legali ed il pagamento di un assegno periodico di mantenimento (750 Euro mensili) fino alla data del saldo della somma stabilita per l'acquisto della casa, oltre ad ulteriori

Euro 2000, calcolati dal tribunale a titolo di arretrati.

Tutto questo è contrario ai nostri principi di ordine pubblico e dagli artt. 3 e 111 della Costituzione.

Infatti un cittadino italiano, in sede di divorzio pronunciato in Italia, in presenza dei presupposti di legge, accertati dal giudice, può, tutt'al più, vedersi privato del godimento della casa coniugale di sua proprietà fino a quando i figli minori saranno maggiorenni ed autosufficienti, ma **non potrà mai essere obbligato dal giudice a corrispondere una somma tale da permettere all'ex coniuge di comprarsi una casa propria.**

Tutto ciò è contrario allo spirito della legge, come ribadito dalla S.C. di Cassazione con la sentenza n° 1545 del 26/01/2006, secondo la quale in materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dall'art. 6, sesto comma, della Legge 1/12/1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 1 della Legge 6/3/1987, n. 74), è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta e non può quindi essere disposta, come se fosse una componente degli assegni rispettivamente previsti dall'art. 156 c.c. e dall'art. 5 della Legge n. 898/1970, per sopperire alle esigenze

economiche del coniuge più debole, alle quali sono destinati unicamente i predetti assegni.

Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimità costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare (Cass. 26-1-2006, n. 1545).

Ciò vale a più forte ragione nel caso in esame, in cui non vi è casa coniugale nè si discute circa la sua assegnazione al coniuge affidatario di figli minori che nel caso de quo neppure vi sono.

Inoltre si ricorda che la S.C. di Cassazione con la sentenza n° 11508/93 ha stabilito che << il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di diritto personale di

godimento e non di diritto reale, essendo i modi di costituzione di questi ultimi tassativamente ed espressamente previsti dalla legge e non rientrando tra essi un provvedimento del genere >>.

Dunque, contravvenendo a tutti i nostri principi fondamentali e di ordine pubblico ed alle norme stabilite dal Legislatore relative al giusto processo ed alla separazione e al divorzio, la Corte inglese ha attuato una sorta di **surrogazione reale: pretium succedit in locum rei**, là dove la casa di Tizio, non avente neppure la qualifica di casa coniugale, per abbandono volontario da parte della moglie già da molti mesi, prima del giudizio in Inghilterra, è stata oggetto di valutazione di un Consulente Tecnico di Ufficio inviato dalla Corte inglese ai fini della decisione di condannare Tizio al pagamento delle 250.000 sterline che, secondo il Tribunale inglese, (logicamente non esperto circa il mercato immobiliare del Comune di Alfa come sarebbe potuto essere un agente immobiliare locale) devono servire alla ricorrente per l'acquisto di una casa in Inghilterra.

Cioè, Tizio, nei fatti, secondo la Corte inglese, deve vendere la sua casa o deve vedersela sequestrare con la procedura richiesta dalla ricorrente, per permettere alla stessa di acquistare casa in Inghilterra.

Tutto ciò non può trovare cittadinanza nel nostro diritto e non può la Corte d'Appello adita concedere il richiesto riconoscimento.

Diversamente, nella malaugurata ipotesi di accoglimento del suddetto ricorso, il Giudice adito avvalerebbe una pretesa ingiusta, infondata, inammissibile, improcedibile, illegittima, contraria al nostro ordine pubblico ed al nostro dettato normativo in tema di mantenimento in caso di separazione e divorzio.

Nè alla ricorrente può essere riconosciuto il diritto di comprare con i soldi del marito una casa in Inghilterra.

Per completezza di esposizione si fa presente che tutt'al più (e non è il nostro caso) è riconosciuto al Giudice italiano il potere di assegnare la casa coniugale (che nel caso de quo non c'è), ma non di obbligare a vendere, anche coattivamente, il bene del coniuge per fare acquistare, nel caso specifico, alla ricorrente una casa in un paese straniero con i soldi del marito (tra l'altro senza alcuna certezza che i soldi saranno impiegati per tale acquisto).

Atteso che siamo ancora in fase di separazione presso il tribunale inglese, non essendo intervenuta sentenza di divorzio e atteso che nel caso in esame non esiste la casa coniugale per avere la ricorrente abbandonato l'Italia già da molto tempo, a più forte ragione si ricordano, a conforto di quanto sopra detto, le sentenze della Cassazione n° 901/90

e n° 11297/95 secondo le quali l'attribuzione al giudice del potere di assegnare la casa coniugale al coniuge separato (art. 155 quarto comma c.c.), derogando al principio generale secondo il quale il debitore risponde delle obbligazioni presenti e future con tutti i suoi beni, ha carattere eccezionale ed è dettata nell'esclusivo interesse della prole minorenni, onde non è applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, al coniuge che non sia affidatario della prole, ancorchè abbia diritto al mantenimento, nè a quest'ultimo può l'abitazione nella casa familiare essere assegnata ai sensi dell'**art. 156 c.c., che non conferisce al giudice il potere di imporre al coniuge obbligato al mantenimento di adempiervi in forma specifica e non mediante prestazione pecuniaria.**

Il detto carattere di eccezionalità del quarto comma del citato art. 155 c.c. non consente nemmeno di utilizzare i diversi e più elastici parametri di valutazione, introdotti nell'assegnazione della casa coniugale dall'art. 11, n. 6 della Legge 6/3/87, n. 74, con riguardo ai casi di scioglimento del matrimonio, nella prospettiva di tutelare il coniuge più debole.

Ai sensi dell'art. 64 lettera b) della Legge 218/1995 di riforma del diritto internazionale privato, la sentenza straniera è riconosciuta se vi è stata **integrità del contraddittorio**, verificata soprattutto in relazione alla

conoscenza dell'atto introduttivo del giudizio da parte del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo ed al **rispetto dei diritti essenziali della difesa**.

Ebbene, oltre al mancato rispetto, come sopra detto, delle forme previste dall'ordinamento comunitario in tema di notifiche, Tizio più volte, perfino nel corso del giudizio, ha dichiarato di avere una conoscenza bassa della lingua inglese, tale da non potersi esprimere compiutamente in tale lingua e, comunque, tale da non permettergli di capire perfettamente cosa succedesse in udienza, ragione per la quale ha ripetutamente chiesto un interprete e tale richiesta è stata sempre, irragionevolmente, non accolta.

Si ritiene opportuno evidenziare un concetto estremamente importante in merito al discorso linguistico: come affermato nel Quadro di riferimento del Consiglio d'Europa (*European Common Framework of Reference for Language Learning and Teaching*), sono individuati sei stadi di competenza linguistica (A1/A2, B1/B2, C1/C2) ripartiti in tre più ampi livelli: elementare (A), intermedio (B) ed avanzato (C) e, conseguentemente, è stata elaborata una descrizione, in merito alle capacità linguistiche afferenti i vari livelli di conoscenza.

Ebbene, quindi, premesso, si ripete, che Tizio più volte ha fatto presente di non essere in grado di esprimersi compiutamente in lingua inglese, nè di capire perfettamente cosa accadesse in udienza, se anche per pura ipotesi di scuola egli avesse avuto una conoscenza base di tale lingua straniera, è chiaro che essa non gli permetteva assolutamente di comprendere il linguaggio complesso della terminologia giuridica usata in Inghilterra dal Giudice, dagli Avvocati, dalla moglie e da chiunque altro partecipò alle udienze.

Andando poi ad esaminare gli atti processuali inglesi, è possibile rilevare immediatamente quanto segue.

L'atto introduttivo è scritto integralmente in inglese, senza alcuna traduzione in italiano, in spregio al Regolamento CE 1348/00 che afferma che l'atto deve essere tradotto, a cura della parte che richiede la notifica, in una delle lingue ufficiali dello Stato ricevente.

Tra l'altro, non c'è traccia di relate di notifica o di qualsivoglia attestazione in tal senso.

Vi è un documento denominato "Affidavit of applicant", proveniente dalla moglie, in cui ella sostiene, tra l'altro, che la villa nel Comune di Alfa sia stata posta in vendita dal marito.

Innanzitutto, l'affidavit è un atto o documento giurato.

In materia di prova, costituisce il fondamento sulla base del quale hanno luogo molti procedimenti che si svolgono inaudita altera parte. Gli affidavits sono di notevole varietà, che riflette gli scopi cui sono destinati.

La prova testimoniale va prestata in principio oralmente; tuttavia, essa può aver luogo mediante affidavit se le parti sono d'accordo o se il giudice così stabilisce. Atteso che il processo di common law è un processo orale, una delle eccezioni al principio dell'oralità è costituita, appunto, dall'impiego dell'affidavit.

Pur non volendo entrare nel merito della legge processuale inglese, in base al principio per cui la lex fori è espressione della sovranità dei singoli Stati, tuttavia, non c'è alcun dubbio che tale strumento processuale denominato "affidavit" è assolutamente e palesemente in contrasto con il principio di ordine pubblico italiano, secondo cui nessuno può formare da se stesso prova a proprio favore.

Leggendo i verbali delle udienze tenutesi in Inghilterra, si nota che la moglie insiste nell'affermare che Tizio parla bene la lingua inglese.

Da ciò sorge evidentemente la domanda: perchè tanto accanimento sul discorso lingua?

Perchè in alcun modo in Inghilterra non si è ritenuto opportuno tradurre gli atti in italiano e consentire l'ausilio di un interprete in udienza per Tizio?

Certo, se ciò fosse stato fatto, veramente Tizio avrebbe visto tutelati i suoi diritti e la cosa paradossale è che questa chiara violazione o meglio, questa forma di vessazione, è pienamente ed esplicitamente ammessa da controparte, addirittura perfino nell'atto finale, quindi a conclusione di un intero processo.

Dunque è giusto ed opportuno mettere in particolare luce la contrarietà all'ordine pubblico italiano delle determinazioni contenute in tale ordinanza straniera e, conseguentemente, la Corte d'Appello di Salerno non può e non deve avvalorare tale ingiustizia e, pertanto, deve respingere il ricorso per riconoscimento di sentenza straniera, oltretutto, a tacer d'altro, come già detto, non trattandosi di sentenza, ma di una ordinanza.

Inoltre le determinazioni economiche assolutamente ingiuste ed infondate a carico di Tizio sono basate sul fatto che egli sia stato ritenuto negli atti giurisdizionali inglesi “water engineer” cioè ingegnere idraulico, mentre egli è, invece, semplicemente, un “plumber”, cioè un idraulico, quindi un artigiano ed ha evidentemente un reddito di molto inferiore a quello percepito da un ingegnere.

Ancora, un ulteriore rilievo critico: la perizia sulla villa di Tizio è stata effettuata dal perito inglese, recatosi in Italia nel Comune di Alfa.

Ebbene, dal momento che il perito è ausiliario del Giudice ed il Giudice è espressione della sovranità di uno Stato, non si capisce come l'Autorità Giudiziaria Inglese si sia arrogata il diritto di inviare un proprio perito in Italia.

Mi chiedo come possa essere stata considerata credibile ed affidabile una perizia tecnica fatta da un perito inglese, ovviamente non esperto delle quotazioni del mercato immobiliare italiano ed in particolare del mercato immobiliare del Comune di Alfa, senza far riferimento alcuno ad Accordi internazionali, anche relativi alla rogatoria internazionale, tra Italia e Regno Unito e senza che ci sia stato alcun consenso delle parti in causa in tale direzione.

Tra l'altro, il chiamare periti inglesi da inviare nel Comune di Alfa appare anche in spregio al principio di sovranità nazionale della giurisdizione.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 64 lettera g) della Legge 218/1995 di riforma del diritto internazionale privato (ed anche ai sensi dell'art. 22 lettera a) del Regolamento CE n. 2201/2003), come già detto, la sentenza straniera non è

riconosciuta se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato italiano.

Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 13/02/1999 n. 13928, il concetto di ordine pubblico italiano comprende il complesso dei principi, ivi compresi quelli desumibili dalla Carta Costituzionale, che formano il cardine della struttura economico - sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico, conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia, nonché quelle regole inderogabili e fondamentali immanenti ai più importanti istituti giuridici nazionali.

Del resto si ricorda che la Cassazione con la sentenza n. 13662 del 22/07/2004 ha stabilito che ai sensi e per gli effetti degli artt. 99 e 112 c.p.c., Legge 31/05/1995 n. 218 artt. 64 e 67, in caso di contestazione del riconoscimento di una sentenza straniera, la Corte di Appello del luogo di attuazione di questa, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, accerta la sussistenza dei requisiti del riconoscimento.

La relativa indagine (specie per quanto attiene sia alla circostanza che il giudice straniero poteva conoscere della controversia, sia che l'atto introduttivo è stato portato a conoscenza del convenuto secondo quanto previsto dalla lex fori e non sono stati violati i diritti

essenziali di difesa) deve essere compiuta dal giudice anche d'ufficio, a prescindere cioè dai termini in cui la richiesta sia stata formulata dalla parte richiedente anche se tale indagine incontra i limiti delle risultanze processuali, restando a carico della parte che ha chiesto il riconoscimento il mancato riscontro delle predette condizioni.

Ancora, la suddetta sentenza sancisce che la disposizione di cui all'art. 64, lettera b) della Legge n. 218/95 impone testualmente – ai fini della dichiarazione di efficacia in Italia di una sentenza straniera – sia la verifica del fatto che l'atto introduttivo del giudizio sia stato portato a conoscenza del convenuto in conformità della legge del luogo in cui si è svolto il processo sia che nell'ambito del procedimento svoltosi innanzi al giudice a quo non siano stati violati i diritti essenziali di difesa, l'uso della congiuntiva “e” rende, infatti, evidente che si tratti di indagini distinte, l'una riguardando un controllo di legittimità in ordine al puntuale rispetto della legge straniera in tema di notificazioni, l'altra coinvolgendo un controllo di regolarità dell'intero processo straniero alla stregua dei principi posti dal nostro ordinamento a tutela dei diritti essenziali di difesa.

Altra considerazione: per quanto riguarda la condanna alle spese processuali di 5.000 sterline, vi è da dire che al termine di un **processo-farsa**, svoltosi senza l'assistenza

di un interprete, in cui Tizio ha inutilmente dichiarato più volte di non conoscere la lingua inglese ed il suo avvocato inglese ha dichiarato di non conoscere la lingua italiana, Tizio è stato anche condannato a pagare le spese legali.

Mi chiedo: ma spese per che cosa, atteso che solo con il giudizio di divorzio, ancora non concluso, si stabilisce l'anziano ed il quantum dell'eventuale mantenimento e solo con la sentenza che chiude definitivamente il processo il giudice si pronuncia sulle spese anche eventualmente compensandole o addebitandole ad una delle parti?

Comunque non è possibile chiedere il pagamento di spese legali conseguenti ad un giudizio inglese ingiusto ed illegittimo, nel quale è stata pronunciata l'ordinanza di cui sopra assolutamente irriconoscibile in Italia.

Si ricorda, infatti, che la S.C. di Cassazione con la sentenza n° 22251/2007 ha affermato che la disciplina del procedimento divorzile, configurata dalla L.898/70 e successive modifiche è strutturata con le caratteristiche del procedimento contenzioso destinato a concludersi con sentenza, ne discende l'applicabilità della normativa sulle spese processuali di cui agli artt. 91 e ss .

Analogo discorso vale per la condanna agli Euro 750 mensili, agli arretrati di 2000 Euro, oltre, come già detto, alla iperbolica somma di 250.000 sterline.

Essendo stata attivata in Inghilterra la procedura di divorzio e non quella di separazione, solo con il passaggio

in giudicato della sentenza di divorzio ed il relativo riconoscimento in Italia può eventualmente sorgere l'obbligo al pagamento del periodico assegno divorzile di mantenimento, ma non prima.

Dunque, non ha alcun fondamento giuridico la condanna del resistente al pagamento anche del mantenimento mensile e dell'arretrato oltre che delle spese legali e della somma una tantum di 250.000 sterline.

Ricordo che ulteriori questioni ho sollevato per la difesa di Tizio.

Infatti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della domanda, secondo il brocardo latino "iuxta alligata ac probata".

Ebbene, Caia produce in giudizio una semplice fotocopia dell'ordinanza inglese, senza alcun timbro dell'Autorità giudiziaria straniera e dunque non vi è certezza nè della conformità di tale fotocopia al titolo originale nè tantomeno vi è l'apposizione di una qualsivoglia formula esecutiva.

Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, sulla copia del provvedimento prodotto da controparte non vi è alcun "timbro" recante la dicitura "Exeter County Court", bensì trattasi di una semplice intestazione dattiloscritta, verosimilmente a computer.

La traduzione in italiano fornita da Caia, è stata effettuata dalla dott.ssa “Sempronia”, **senza alcuna indicazione in merito alla sua qualifica professionale ad effettuare traduzioni giurate, da cui possa desumersi la corrispondenza al vero di quanto tradotto.**

Di conseguenza, contrariamente a quanto afferma Caia, la traduzione non è a norma di legge: diversamente opinando, infatti, non si comprenderebbe la ratio dell’esistenza di liste di Interpreti e Traduttori Consulenti tecnici di ufficio e/o Periti in materia penale presso Tribunali e Procure della Repubblica, nonché presso le Camere di Commercio.

Si fa presente che tali rilievi vengono effettuati dal sottoscritto, anche nella sua veste di Interprete e Traduttore di lingua inglese, cinese, tedesca, greca presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli (iscrizione n. 2313/2005), presso la Procura della Repubblica di Napoli (iscrizione n. 3144), presso il Tribunale di Napoli in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio (iscrizione n. 795) e di Perito in materia penale (iscrizione n. 371) in qualità di Interprete e Traduttore per le predette lingue.

Ancora, contrariamente a quanto afferma Caia, giammai vi è stata da parte del resistente Tizio

alcuna accettazione, espressa e/o tacita, della traduzione prodotta da controparte che, anzi, è stata da lui vigorosamente contestata sin da subito.

Si ribadisce che la traduzione prodotta da Caia *è anche in contrasto con quanto disposto dall'art. 38 comma 2 del Regolamento CE n. 2201/2003, secondo cui, testualmente:*

<< Qualora l'autorità giurisdizionale lo richieda, è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri >>.

Dunque, contrariamente a quanto afferma Caia, Tizio non si arroga proprio alcun *<< diritto di chiedere specifiche modalità di traduzione >>*, bensì, semplicemente, chiede il rispetto delle norme di legge.

A Caia, infatti, sfugge completamente il principio di supremazia del diritto comunitario nell'ambito della gerarchia delle fonti ed, in particolare, sfuggono le particolari caratteristiche del Regolamento comunitario, avente portata generale, obbligatorietà in tutti i suoi elementi e diretta applicabilità negli Stati membri.

Ancora, sotto la dizione “certificato di cui all'art. 39 Reg. CE 2201/2003 del 17.09.2010” Caia ha prodotto un documento

senza alcun timbro dell'Autorità giudiziaria straniera.

E' evidente che a Caia sfugge completamente la circostanza che tale certificato non è certo un atto di parte, bensì deve essere rilasciato dall'Autorità giudiziaria di provenienza.

Dunque il documento prodotto è inesistente dal punto di vista giuridico e/o affetto da insanabile nullità assoluta, improduttivo di qualsiasi effetto giuridico, con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità del procedimento stesso.

Del resto, contrariamente a quanto afferma Caia, il sottoscritto ha osservato quanto segue.

a) Sul documento mancano completamente intestazione, emblema dello Stato straniero, indicazione e composizione dell'Autorità Giudiziaria emittente e timbro della Corte straniera di riferimento.

b) In calce e/o a margine del documento mancano completamente il timbro ed i riferimenti dattiloscritti di chi materialmente avrebbe emesso il documento e cioè:

1) se trattasi di Cancelliere: nome, cognome, grado, funzione ed ufficio di appartenenza;

2) se trattasi dell'Autorità Giudiziaria straniera stessa: nome, cognome, sezione di appartenenza e funzione del

Giudicante stesso (per esempio, giudice monocratico, oppure membro di un Collegio ed, in questo caso, indicazione del ruolo di Presidente, Consigliere relatore, Consigliere a latere, etc.).

A riprova di ciò, controparte, nel ribattere infondatamente quanto osservato da Tizio, stranamente non indica nome e cognome del soggetto, cui corrisponderebbe la firma in calce al documento.

In tutto questo, Caia dimentica anche il principio dell'onere della prova di cui al noto brocardo latino “onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat”, consacrato dall'art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Di conseguenza, era la ricorrente ad essere tenuta a dimostrare la validità e la provenienza del documento, non certo il resistente Tizio.

Diversamente opinando, addirittura controparte vorrebbe arrivare ad una sorta di “inversione dell'onere della prova” contra legem.

Ancora, si eccepisce l'insufficiente determinazione delle somme e quindi all'indeterminatezza del petitum.

Infatti, controparte non indica il tasso di cambio da essa usato per la conversione sterlina/euro nè indica un tasso ufficiale cui poter far riferimento e, soprattutto, per gli interessi legali e la rivalutazione monetaria assolutamente

non si comprende se essa faccia riferimento al tasso d'interesse legale italiano ovvero inglese e quale indice (italiano ovvero inglese) abbia usato per la rivalutazione monetaria, atteso che, a tacer d'altro in Italia, il tasso d'interesse varia di anno in anno e la rivalutazione si basa sull'indice ISTAT, le cui variazioni sono mensili.

In particolare, si precisa che, invece, sin dall'inizio del procedimento controparte avrebbe potuto indicare con esattezza gli importi afferenti il petitum, facendo riferimento ai tassi di cambio mensili ed annuali riportati da una fonte ufficiale, qual' è, ad esempio, l'Ufficio Italiano Cambi presso la Banca d'Italia.

Inoltre, contrariamente a quanto afferma Caia, basta leggere l'ordinanza straniera in parola per accorgersi che essa parla di 250.000 sterline quale somma forfettaria una tantum per il mantenimento della moglie, nonchè di 5000 sterline + IVA a titolo di spese di giudizio (oltre al pagamento di un assegno periodico di mantenimento (750 Euro mensili) fino alla data del saldo della somma stabilita per l'acquisto della casa, oltre ad ulteriori Euro 2000, calcolati dal tribunale a titolo di arretrati).

In ogni caso, va precisato che la Corte di Appello italiana, in questo caso di Salerno, ex lege n. 218/1995 ha pienamente il potere di entrare nel merito dell'ordinanza straniera, al fine di valutare

se ci sono i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento in Italia e, soprattutto, per valutare se il titolo straniero sia contrario all'ordine pubblico italiano ed ai principi supremi ed inderogabili dell'ordinamento italiano, oltrechè ai principi inviolabili sanciti dalle Carte internazionali, cui l'Italia ha aderito in virtù degli artt. 10 e 11 della Costituzione.

Ancora, non vi è alcun provvedimento definitivo inglese e Caia, ancora una volta dimenticando il principio dell'onere della prova, apoditticamente afferma che esso non sia stato appellato, **senza produrre in giudizio alcun certificato attestante il passaggio in giudicato dello stesso.**

Atteso il principio di supremazia del diritto comunitario sul diritto interno degli Stati membri, **ai sensi dell'art. 3 del Regolamento CE n. 2201/2003** la Corte inglese non era competente in base alle leggi del proprio ordinamento, poichè l'ordinamento interno non può ignorare totalmente il diritto comunitario, ad esso gerarchicamente sovraordinato.

Inoltre l'atto introduttivo del giudizio inglese non è stato legittimamente portato a conoscenza del convenuto anzi, si ripete, **mai è stato notificato a Tizio alcun atto introduttivo nè alcun atto endoprocedimentale o conclusivo del procedimento in maniera conforme**

a quanto stabilito dal citato Regolamento comunitario.

Tra l'altro, **perfino il riferimento di controparte alla "lex fori" inglese è assolutamente inconferente, laddove si consideri che, ai sensi della Legge n. 218/1995 di riforma del diritto internazionale privato, la "lex fori" indica l'insieme delle norme di rito, processuali vigenti in un determinato Stato, che però vengono in rilievo solo laddove l'Autorità Giudiziaria di quel medesimo Stato, secondo il diritto sostanziale, abbia competenza a giudicare.**

Dunque che importa che la Corte inglese abbia o meno rispettato la propria legge processuale, laddove essa, a norma del Regolamento CE n. 2201/2003, era di base assolutamente incompetente a giudicare?

Del resto, ancora, chi "certifica" che sia stata rispettata la legge processuale inglese? Non si comprende.

Palesamente falsa, poi, è l'affermazione di Caia che Tizio in Inghilterra << non ha mai sollevato alcuna eccezione o vizio di sorta >>.

Come dimostrato in atti, **Tizio in Inghilterra sempre, disperatamente, ha cercato di far valere le sue ragioni**, proponendo sempre contestazioni ed eccezioni, in rito e in merito, che purtroppo sono state irragionevolmente disattese.

Al riguardo, specificamente, va sottolineato che il sacrosanto diritto di Tizio ad affrontare il processo inglese con l'ausilio di un interprete e traduttore, prescinde totalmente dall'assistenza di un avvocato, laddove esso è un diritto internazionalmente riconosciuto spettante alla parte in sè, indipendentemente da qualunque altra circostanza di diritto e/o di fatto.

A tale proposito, si ricorda che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in New York il 10 Dicembre 1948, all'art. 10 stabilisce:
<< Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri... >>

nonchè all'art. 7 precisa:

*<< **Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge** >>.*

Ancora, la **Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali all'art. 6** stabilisce:

*<< **Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e***

imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile... >>.

Tra l'altro, è significativo osservare che la ricorrente Caia riconosce ed ammette che in Inghilterra a Tizio non è stato concesso l'ausilio di un interprete e traduttore.

Per completezza di esposizione, in merito all'importanza del diritto all'assistenza di un interprete e di un traduttore, si ricorda che tale tematica è stata affrontata finanche con la **recente Direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 Ottobre 2010**, che ha appunto lo scopo di facilitare l'applicazione di tale diritto nella pratica, affinché il cittadino straniero possa esercitare appieno i suoi diritti di difesa e sia tutelata l'equità del procedimento, il tutto sempre in conformità alle Carte internazionali e, specificamente, alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo.

Peraltro, trattasi di una Direttiva dettagliata (self executing), chiara, precisa ed incondizionata, avente dunque effetto diretto.

Essa è infatti sin da subito direttamente applicabile e obbligatoria negli Stati membri dell'Unione Europea.

**In buona sostanza la Verità è un'altra:
ci troviamo di fronte ad un**

*provvedimento straniero ingiusto,
emesso da un Giudice incompetente
al termine di un processo – farsa,
non passato in cosa giudicata,
prodotto nel presente giudizio senza i crismi della
legalità nè italiana nè internazionale,
assolutamente contrario all’ordine pubblico
italiano e corredato di altri documenti inesistenti
e/o invalidi.*

*Dunque trattasi di un provvedimento straniero
manifestamente irriconoscibile in Italia.*

Del resto, in linea di principio e concettuale, tutto ciò che, provenendo dall’estero, anche da Stati Membri dell’Unione Europea, contrasta con le norme italiane di ordine pubblico e con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, trova una solida e ferma barriera che lo rende irriconoscibile e privo di ogni effetto in Italia, come si verifica nel caso de quo.

Come sostenuto infatti dalla migliore dottrina internazionalistica (ex multis, Sinagra, Zanghì), nello scrivere gli artt. 10 e 11 della Costituzione, che sono il “varco” attraverso il quale le fonti di diritto internazionale penetrano nel nostro ordinamento giuridico, mai i Padri Costituenti

hanno permesso una limitazione di sovranità che possa calpestare e buttare al vento i principi fondamentali su cui si fonda la nostra Repubblica ed il suo ordine pubblico sostanziale (principi fondamentali del nostro ordinamento che costituiscono le basi etiche della comunità nazionale) e processuale (principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio) : cosa che, purtroppo, la ricorrente tenta di fare ai danni del resistente Tizio.

Comunque e in ogni caso, in opposizione a quanto astrattamente sostenuto da Caia sul diritto inglese, in via istruttoria il sottoscritto ha chiesto che la Corte di Appello, qualora lo ritenga necessario e/o opportuno, disponga l'audizione di un rappresentante del Ministero degli Esteri italiano e/o di un rappresentante diplomatico del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, affinché possa/possano riferire in udienza, riguardo al caso de quo, in merito alla legislazione vigente in tale Stato.

Infine, si evidenzia altresì che, a differenza di quanto affermato da Caia nel ricorso introduttivo, **Caia, come da lei stessa dichiarato nei verbali di udienza in Inghilterra, percepisce una cospicua rendita pensionistica mensile vita sua natural durante, ragione per la quale, essendo autosufficiente economicamente, non ha diritto all'assegno di**

mantenimento nè all'assegno divorzile, nè tantomeno si è trovata nelle condizioni stabilite dalla legge italiana per chiedere ed ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio per mancanza dei presupposti di legge.

Infatti se fosse vera la tesi della difficoltà economica di Caia, ella avrebbe avuto diritto all'ammissione al gratuito patrocinio.

Ecco dunque spiegata la ragione dell'instaurazione "forzata" del giudizio in Inghilterra: Caia sapeva che in Italia non le sarebbe spettato nulla, dunque ha scelto la "via comoda" della legge del suo Paese, anche a costo di calpestare e violare la normativa comunitaria ed i diritti essenziali di suo marito.

Del resto, l'ordinanza inglese non può essere riconosciuta in Italia perchè è palesemente frutto di un totale stravolgimento e di una evidente violazione dell'art. 64 della Legge n. 218/1995, che parla espressamente di "sentenze" straniere e non di altri titoli più o meno equipollenti.

Inoltre, se anche fosse formalmente riconoscibile in Italia, essa, dal punto di vista sostanziale, per il suo contenuto contrario all'ordine pubblico italiano e al dettato normativo in tema di separazione e divorzio, non può essere

riconosciuta nello Stato Italiano.

Il suo riconoscimento sarebbe, a tacer d'altro, una palese violazione dell'art. 3 della Costituzione italiana.

Infatti la corresponsione una tantum ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge sul divorzio n. 898/1970 è possibile solo su accordo delle parti. Nel caso de quo, tale "accordo" non vi è mai stato nè è stato ancora pronunciato il divorzio in Inghilterra, essendo, come riconosciuto da controparte, ancora pendente in Inghilterra il giudizio di divorzio.

Dunque, la corresponsione una tantum, senza accordo delle parti e senza divorzio, non è prevista dal Legislatore italiano.

Nel caso di specie, siamo ancora nella fase della separazione e la Giurisprudenza, in tema di assegno di separazione, è ferma nel negare la possibilità della liquidazione in un'unica soluzione in assenza di una espressa previsione legislativa, neppure su accordo delle parti.

Ma vi è di più: l'ordinanza inglese è nulla per lo Stato italiano, perchè in contrasto con l'art. 160 c.c. .
Infatti la suddetta ordinanza, prima che sia pronunciato il divorzio, quindi quando siamo ancora nella fase della separazione, senza accordo delle parti ha imposto al

coniuge Tizio di pagare un'ingente somma una tantum, liberatoria di tutti gli obblighi verso la moglie.

Tutto questo è contrario al dettato normativo italiano. Secondo alcune Corti di merito (ex multis Tribunale di Piacenza 06/02/2003) l'accordo di separazione, con il quale i coniugi decidano, con rinuncia ad ulteriori pretese da parte di un sol soggetto, di definitivamente esonerare per il futuro il coniuge onerato, dalla corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole a fronte di un unico versamento una tantum, **è nullo per contrasto con l'art. 160 c.c. applicabile anche ai contratti della crisi familiare.**

Ciò vale a più forte ragione nel caso in esame, in cui non vi è mai stato l'accordo delle parti e l'ordinanza è stata emessa alla fine di un processo – farsa, che ha leso i diritti fondamentali di Tizio, quali quelli di difesa e di avere un giusto processo.

Del resto, è veramente assurdo, illogico ed inconcepibile per l'ordinamento giuridico italiano che un marito, in sede di separazione e/o divorzio, sia costretto a vendere la propria casa per comprare la casa alla moglie per ordine di un Giudice !

In particolare, si ribadisce che dal punto di vista formale il presunto titolo vantato dalla presunta creditrice odierna

ricorrente è un'ordinanza e non una sentenza non riconosciuta e non riconoscibile ex art. 64 Legge 218/1995; dal punto di vista sostanziale la suddetta ordinanza contiene delle prescrizioni contrarie all'intera normativa italiana in tema di mantenimento in sede di separazione e divorzio, essendo estranea agli istituti giuridici italiani in materia la previsione di un obbligo a carico di un coniuge e a favore dell'altro coniuge, di pagare una enorme somma una tantum per l'acquisto di un appartamento in un Paese straniero, senza un accordo tra rispettivamente i coniugi e/o gli ex coniugi.

Diversamente opinando, ci troveremmo di fronte ad una palese violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione italiana, laddove si consideri che: se un cittadino italiano si separa e/o divorzia dalla moglie in Italia, dovrà pagare un mantenimento mensile qualora ricorrano i requisiti di legge oppure una somma una tantum solo se vi è un accordo in tal senso delle parti; invece, se un cittadino italiano si separa e/o divorzia dalla moglie inglese in Inghilterra, sarà irragionevolmente costretto addirittura a comprare una casa alla moglie, senza alcuna

verifica dei presupposti legali per far luogo ad un obbligo di mantenimento.

E' veramente ingiusto, assurdo e paradossale. Del resto, il presunto titolo formatosi nella civilissima Inghilterra, non può assolutamente essere riconosciuto in Italia ed è stato emesso, come sopra detto, al termine di un processo – farsa, in cui sono stati violati i diritti fondamentali di difesa, il diritto al contraddittorio ed il diritto ad un giusto processo, comprensibile, dal punto di vista linguistico, da Tizio.

In sintesi,

sulla scorta dell'art. 64 della Legge n. 218/1995, con brevi e semplici domande e risposte è facile verificare l'irriconciliabilità in Italia del provvedimento straniero:

1) E' possibile qualificare il provvedimento straniero da riconoscere come sentenza?

No! Si tratta di un'ordinanza.

2) Il giudice che ha pronunciato la sentenza poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano?

No! Il giudice inglese era incompetente ai sensi dell'art. 3 del Regolamento CE n. 2201/2003.

3) Vi è stata integrità del contraddittorio?

Vi è stato il rispetto dei diritti essenziali della difesa?

No! Si è trattato di un processo – farsa ingiusto, senza l’assistenza di un interprete e traduttore, in cui è stato condannato un semplice idraulico definendolo, invece, “ingegnere idraulico”, in evidente violazione del Regolamento CE n. 2201/2003 (detto anche “Bruxelles II bis”), della Legge n. 218/1995, degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione italiana, dell’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, dell’art. 47 della vigente Costituzione Europea, degli artt. 10 e 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in New York il 10 Dicembre 1948, degli artt. 177 c.c., 192 c.c., 194 c.c., 156 c.c., 160 c.c., art. 5 Legge 898/1970 e sue successive modifiche;

4) Vi è stata una regolare costituzione in giudizio delle parti o è stata legittimamente dichiarata la contumacia?

No! Il Tizio ha più volte eccepito in Inghilterra le inosservanze procedurali, anche relative alla costituzione in giudizio.

5) La sentenza straniera è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata?

No! Per stessa ammissione di controparte trattasi di una ordinanza, afferente un procedimento non passato in cosa giudicata e non vi è alcuna prova agli atti di alcun passaggio in giudicato.

6) Le disposizioni della sentenza straniera producono effetti contrari all'ordine pubblico?

Sì! Quanto deciso dal giudice inglese contrasta palesemente con le norme di natura cogente del nostro diritto familiare e con i principi di ordine pubblico del nostro ordinamento, sostanziale e processuale.

In conclusione: da quanto sopra esposto, è evidente come sia possibile che un provvedimento emesso da un'Autorità Giudiziaria straniera di uno Stato appartenente all'Unione Europea possa essere di fatto irriconoscibile in Italia.

Del resto, ciò è assolutamente possibile, atteso che

effettivamente il diritto è una scienza assolutamente non uniforme, ma dipendente dalle singole bandiere, dal momento che ogni Stato può arrivare a risolvere la stessa questione in maniera uguale ma anche profondamente differente.

Del resto, Montesquieu nell'opera "Lo Spirito delle Leggi" a buon diritto affermava che le leggi sono frutto di speranze e aspirazioni, paure e desideri, tradizioni, usi, costumi e perfino delle condizioni climatiche di ogni singolo popolo.

In ogni caso, si nota uno stridente contrasto tra la sempre maggiore apertura ai valori giuridici stranieri mostrata negli ultimi anni dal Legislatore italiano ed il limite invalicabile dell'ordine pubblico: contrasto che peraltro si accentua ancor di più quando si tratta di istituti esistenti in altri Stati dell'Unione Europea.

Di base, infatti, gli Stati membri dell'Unione Europea riconoscono reciprocamente di avere radici storiche, culturali, giuridiche comuni e di conseguenza, in linea di principio, pur nelle inevitabili diversità, non dovrebbero sussistere differenze così profonde, tali da portare all'assoluta incompatibilità tra gli ordinamenti.

Eppure, nei fatti, tale problematica sussiste e si

pone con sempre maggiore frequenza ed è dunque auspicabile, de iure condendo, un'armonizzazione concreta e reale dei diversi ordinamenti giuridici.

*Tutti i diritti riservati - © Copyright 2011 –
Avv. Alfonso Marra*